

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1304-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE ZUGNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

nella seduta del 28 aprile 1964

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 211, concernente facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati

Presentata alla Presidenza il 15 maggio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo ha adottato in questi ultimi tempi particolari provvedimenti al fine di agevolare le nostre esportazioni: è troppo noto come il disavanzo della nostra bilancia commerciale costituisca

la più grave minaccia alla stabilità stessa della nostra moneta perché non si debba consentire una tale impostazione.

Ma non solo si è provveduto ad evitare aggravii di costi ammettendo prodotti espor-

tati al rimborso di particolari tributi, specie dell'I.G.E., ma si ritenuto opportuno di rapidizzarne il rimborso consentendo agli « esportatori che hanno diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata » di utilizzare le somme di cui chiedono la restituzione « a discarico dell'imposta da loro dovuta per gli atti economici posti in essere nel territorio della Repubblica » (articolo 1 della legge 13 novembre 1963, n. 1544).

E il provvedimento è stato giustamente apprezzato dagli operatori economici interessati, ma ha creato una sperequazione rispetto agli esportatori che — per la natura della loro attività — non svolgono nello Stato una attività che determini a loro carico obblighi di imposta di una certa entità. Infatti alcune categorie di esportatori — quali quelli operanti nel settore ortofrutticolo — non han-

no potuto beneficiare di tale provvedimento nonostante i settori e le zone interessate (specie il Meridione) abbiano particolari ragioni di essere aiutati.

In questi casi normalmente gli esportatori cedono — mediante girata della bolletta doganale — il credito che deriva dalla restituzione loro spettante. Bisogna quindi estendere l'agevolazione di cui all'articolo 1 della legge n. 1544 del 1963 anche agli operatori economici concessionari di credito per rimborso I.G.E. spettante ad esportatori.

Il disegno di legge che si propone per l'approvazione alla Camera mira appunto a tale estensione reclamata dagli esportatori interessati anche per una evidente ragione di giustizia.

ZUGNO, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

—
ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 211, concernente facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

—
ARTICOLO UNICO.

Identico.